

Intesa di applicazione relativa all'articolo 5 par. 2 e all'articolo 6 del Concordato sottoscritto il 26 febbraio 1965 tra la Santa Sede e il Land Bassa Sassonia

In occasione della conclusione dell'Accordo di modificazione del Concordato del 26 febbraio 1965, il Presidente dei Ministri della Bassa Sassonia ed il Nunzio Apostolico della Repubblica Federale Tedesca hanno convenuto quanto segue:

I

Per la particolare natura giuridica dell'università ai sensi dell'articolo 5 par. 2 del Concordato, trovano applicazione le seguenti regolamentazioni:

A.

L'università viene gestita come istituzione ai sensi del § 26, par. 1 del Regolamento finanziario del Land Bassa Sassonia.

Oltre agli organi ed ai collegi centrali, viene costituito un consiglio universitario che, fermi restando i particolari accordi sulla Teologia cattolica (articolo 5 par. 2 e § 3 dell'allegato all'articolo 5 par. 1), svolge i seguenti compiti:

Il consiglio universitario collabora alle funzioni citate nei §§ 5 e 9 della Legge sull'Università della Bassa Sassonia (14 giugno 1989 - di seguito denominata NHG), partecipando in particolare allo sviluppo e all'ordinamento dell'università così come alla riforma degli studi.

Nell'ambito delle questioni statali, il consiglio universitario assume i compiti previsti dal § 75 par. 1, punti 1, 5, 6, 8 e 11 della NHG.

Fermo restando il controllo giuridico svolto dal Ministero, il consiglio universitario decide in merito alle autorizzazioni previste dal § 77 par. 5 della NHG nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione; il consiglio universitario rispetta i poteri spettanti al Ministero secondo quanto previsto al § 77 par. 6 comma 1 e 2 della NHG.

Nelle questioni concernenti l'amministrazione del personale e delle risorse economiche, il controllo del Ministero è limitato ad una vigilanza generale sull'organo e sull'economia; nelle questioni relative alla collaborazione tra università e Ministero (§ 77 NHG), il Ministero si limita ad un controllo giuridico e all'osservanza delle disposizioni giuridiche di bilancio. Le proposte dell'università relative all'assegnazione delle cattedre devono essere approvate dal consiglio universitario, che può fornire il proprio parere sulle nomine proposte dall'università.

Il consiglio universitario è formato da tredici membri, sette dei quali nominati su proposta del Land, tre su proposta della Chiesa cattolica e tre su proposta dell'università; a tale proposito è opportuno tener conto anche dei rappresentanti regionali. I membri del consiglio universitario devono aver prestato servizio per almeno cinque anni, di cui almeno tre svolgendo incarichi di responsabilità nei settori della scienza, dell'economia, dell'amministrazione, della giustizia o in campo ecclesiastico; essi non devono essere membri dell'università né essere vincolati ad incarichi e direttive.

La prima nomina dei membri del consiglio universitario spetta al Presidente dei Ministri in accordo con la Chiesa cattolica; se un membro si ritira, il Ministero nomina il nuovo membro con l'approvazione del consiglio universitario in base alle proposte previste al punto 3.

In linea di principio il mandato dei membri dura cinque anni; alla prima convocazione si dovranno nominare sei membri per una durata di tre anni. Il consiglio universitario

emana un proprio regolamento interno che necessita dell'autorizzazione del Ministero; l'autorizzazione può essere negata solo per motivi legali. Il regolamento interno prevede anche le disposizioni in caso di ritiro anticipato dei membri.

B.

Gli istituti citati nell'articolo 5 par. 2 comma 4 del Concordato svolgeranno gli incarichi previsti dal § 95 par. 2, 5 e 6 e 7 della NHG al posto delle rispettive facoltà; il § 57 della NHG trova applicazione a condizione che al posto del consiglio di facoltà subentri la presidenza dell'istituto. Se per legge i restanti membri del collegio professori e i membri di altri collegi prendono parte alle sedute della presidenza dell'istituto svolgendo funzioni di consulenza, in fase di delibera essi potranno esercitare il diritto al voto secondo quanto previsto dal comma 1. Le cattedre assegnate a tali istituti mantengono la loro abituale destinazione.

La regolamentazione prevista dall'articolo 5 par. 2 comma 6 del Concordato non va applicata all'università di Osnabrück se la collaborazione necessaria ad assicurare l'offerta didattica viene garantita da un accordo di cooperazione.

C

La didattica di base garantirà i corsi di seguito descritti, fornendo il personale e i mezzi necessari:

Della didattica di base fanno parte i corsi di studi per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie nonché il diploma per il corso di studi in pedagogia. Per i corsi di studi che preparano all'insegnamento è necessario garantire tutte le materie fondamentali (almeno dodici) e gli abbinamenti fra materie.

Ne fanno parte:

a) le materie tedesco, matematica, tecnica e religione cattolica, organizzate in modo da garantire anche la diffusione e lo sviluppo delle nuove conoscenze scientifiche;

b) inoltre storia, inglese, educazione fisica e le materie artistiche, comprendenti in ogni caso musica e arte.

Le scienze naturali e sociali devono essere organizzate in modo da assicurare un apporto alle lezioni tecniche (le cosiddette materie di riferimento).

D

Oltre a quanto precisato al punto C, sarà mantenuta ed ampliata l'università di Vechta, potendo in particolare sviluppare e differenziare l'offerta didattica con la creazione di nuovi corsi di studio scientifici e di un'amministrazione propria che consenta di mantenere almeno 48 posti completi di strutture e mezzi corrispondenti. Le risorse necessarie saranno reperite usufruendo dei posti vacanti nel corso di formazione per l'insegnamento liceale e di altri ritiri, purché non risultino indispensabili per la formazione degli insegnanti, come pure delle risorse finanziarie ottenute con il successo dei nuovi corsi di studio previsti al punto 2. Se le risorse economiche non saranno sufficienti, il Land fornirà un sussidio temporaneo per un periodo di dieci anni.

Il finanziamento è regolato da particolari norme giuridiche; a tale proposito si dovranno osservare i seguenti principi:

a) Durante il periodo transitorio di dieci anni, l'intero finanziamento dell'università non sarà inferiore all'ammontare previsto nel bilancio di previsione per il 1993 rivalutato in base ai bilanci di previsione delle altre università.

b) Il fabbisogno di sovvenzioni dell'università per la didattica di base sarà valutato, fintanto che il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi non supera il limite di 1000, in base al personale ed al materiale per i quali l'esercizio finanziario 1993 ha preventivato 11,1 milioni di DM; la sovvenzione va opportunamente adeguata alle altre università secondo la modifica apportata alle partite di bilancio di discipline analoghe.

c) Qualora il numero degli studenti regolarmente iscritti superi il limite di 1000, il fabbisogno di sovvenzioni aumenterà in base al numero dei posti destinati al personale scientifico e rilevati applicando quanto previsto dal regolamento sulla capacità, così come in base al fabbisogno di dotazioni adeguate e di posti per personale non scientifico. Il numero di posti destinati al personale non scientifico è pari al 50% dei posti previsti per il personale scientifico.

d) Se il numero degli studenti regolarmente iscritti supera il limite di 1500, si dovrà seguire la procedura applicata nelle altre università. Se il numero degli studenti regolarmente iscritti supera il limite di 1000, il fabbisogno di sovvenzioni aumenta inoltre di 2500 DM per ogni studente effettivo. La sovvenzione aumenta altresì di altri 1000 DM per ogni esame finale compiuto nell'anno precedente e di ulteriori 1000 DM se l'esame ha avuto luogo entro il limite massimo previsto dalla legge federale sulla promozione dell'istruzione.

II

Tra le scuole di cui all'articolo 6 capoverso 1 e 2 del Concordato vanno intese le scuole elementari (classe da 1 a 4).

Nella gestione di scuole in base alla legge scolastica della Bassa Sassonia bisogna tener conto della composizione confessionale della scolaresca.

Le classi preparatorie già esistenti possono essere mantenute in base alla legge scolastica della Bassa Sassonia (NschG = legge scolastica della Bassa Sassonia nel 27 luglio 1993).

Scuole di riserva a conduzione ecclesiastica, ricavate da scuole pubbliche e in parte trasformate in dipendenze di scuole medie, esistono nelle seguenti località:

Cloppenburg

Livello di orientamento

Scuola media (dagli undici ai quindici anni)

Duderstadt

Scuola media con livello di orientamento

Göttingen

Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento

Hannover

Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento

Hildesheim

Scuola media con livello di orientamento

Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento

Lingen

Livello di orientamento

Scuola media inferiore e superiore

Meppen

Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento

Oldenburg

Livello di orientamento

Scuola media inferiore e superiore

Osnabrück

Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento

Scuola media inferiore e superiore

Livello di orientamento

Papenburg

Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento

Vechta

Livello di orientamento

Scuola media inferiore e superiore
Wiljelmhaven
Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento
Wolfsburg
Scuola media inferiore e superiore con livello di orientamento

Su richiesta dei finanziatori ecclesiastici, le scuole medie inferiori di Cloppenburg, Duderstadt (con livello di orientamento) e Hildesheim (con livello di orientamento) possono essere ampliate a scuole medie superiori in accordo con il Land e i finanziatori comunali della scuola .

Premessa per il mantenimento delle scuole citate al numero 2 è che il livello di orientamento, la scuola media inferiore e quella superiore corrispondano, dopo la trasformazione, alle scuole pubbliche che si trovano in condizioni simili e che nell'ambito dei vari finanziamenti scolastici pubblici possa essere mantenuta una scuola per scolari e scolare di tutte le confessioni con tutte le condizioni necessarie alle esigenze scolastiche e pedagogiche.

Se nel livello di orientamento l'efficienza richiesta ad una scuola rimane per tre anni al di sotto del livello desiderato, la scuola stessa può continuare ad essere attiva come scuola media inferiore e superiore senza livello di orientamento, a condizione che corrisponda nei suoi diversi rami alle scuole pubbliche che si trovano nelle stesse condizioni. Se nel livello di orientamento sono comprese le classi 5 e 6 dei ginnasi e delle scuole superiori a finanziamento libero come pure del ginnasio Josephinum a Hildesheim, è consentito loro di creare di nuovo le classi 5 e 6.

Per il resto, per la comparabilità delle condizioni è opportuno tener conto di questi fattori:

- a) Numero di abitanti, estensione e condizioni di traffico del comune in oggetto,
- b) Modificazioni della popolazione per numero e composizione,
- c) Numero di allievi nei vari anni scolastici

Nel livello di orientamento e nell'ambito secondario I, bisogna consentire una collaborazione tra le scuole citate al numero 2 e le scuole a finanziamento pubblico.

Per prestare servizio nelle scuole citate al numero 2 vengono messi in congedo e nuovamente assunti e remunerati insegnanti in servizio nella Regione Bassa Sassonia. Il periodo di congedo viene, in base a regolamentazione interna, equiparato a un periodo di insegnamento nelle scuole pubbliche.

Per il corpo insegnanti non in congedo dal servizio regionale operanti nelle scuole citate al numero 2, la regione effettua rimborsi o indennizzi pari a quelli del corpo insegnanti corrispondente di una scuola pubblica.

Inoltre in base alla legge statale vengono rimborsati in misura corrispondente alle spese effettive

- a) i contributi del datore di lavoro all'assicurazione sociale e l'assicurazione legale per gli incidenti
- b) i contributi assicurativi aggiuntivi in base alla regolamentazione legale delle scuole a sovvenzione libera.

Per il corpo insegnanti della Chiesa in servizio le spese vengono rimborsate in base alla legge sull'assicurazione impiegatizia e le prescrizioni assistenziali.

A saldo del restante costo per il personale, la regione paga una somma forfettaria dell'ammontare da 1 a cento della spesa di pagamento e indennizzo.

Il numero degli insegnanti sovvenzionati dalla regione è regolato in base alle regole applicate alla scuola pubblica.

La regione sosterrà gli sforzi della Chiesa di ottenere l'utilizzo gratuito degli edifici e delle attrezzature scolastiche necessarie, e ricaverà la metà dei costi dai finanziatori abituali.

La regione parteciperà alle spese correnti nella misura del 15 per cento della cifra complessiva. Una somma annuale di 210 DM (15 per cento di 1400 DM) per scolaro sarà accantonata a partire dal 1994. Se dovesse verificarsi una notevole variazione delle

spese correnti in tutte le scuole citate al numero 2, ognuno dei contraenti l'accordo è autorizzato ad esigere un adeguamento della cifra. In questo caso si intende con "notevole" una variazione delle spese correnti di più del 10 per cento rispetto all'ultima valutazione. Queste spese non comprendono i costi per l'edilizia scolastica e quelli per l'acquisto del terreno. Per il resto si applica il comma 113, capoverso 1, frase 2, della NSchG.

I costi di investimento devono essere sostenuti da finanziatori scolastici ecclesiastici. La regione partecipa nella misura in cui finanzia la scuola pubblica.

Il comma 114 NSchG vige per scolari e scolare delle scuole di cui al numero 2, tenendo conto del dovere di valutare anche la via di accesso alla più vicina delle scuole che offre il corso di studi scelto dagli scolari e dalle scolare.

Diversamente da quanto avviene in materia di libertà nelle scuole a finanziamento libero nei confronti degli scolari e delle scolare, la percentuale di scolari e scolare non cattolici in queste scuole ecclesiastiche non può superare il 20 per cento. Il Ministero del Culto può, su richiesta delle singole scuole, elevare eccezionalmente tale percentuale. Se la percentuale consentita di scolari e scolare non cattolici supera la quota indicata, queste scuole non partecipano ai costi sopra indicati. Per loro valgono le regole relative all'ammontare degli aiuti finanziari alle scuole a finanziamento libero.

Nelle scuole citate al numero 2 il finanziamento ecclesiastico permane anche se si verifica il passaggio a una delle istituzioni citate nell'articolo 1 capoverso 2 del Concordato del 26 febbraio.

Le autorità scolastiche e la corte dei conti regionale sono autorizzati a controllare sul posto con le scuole citate al numero 2 e i loro finanziatori tutti i dati relativi alle prestazioni economiche della regione, a prender conoscenza dei relativi documenti e ad esigere spiegazioni.

III

Per questa Intesa di applicazione si applica l'articolo 19 capoverso 2 del Concordato fra la Santa Sede e la regione Bassa Sassonia.

Il governo regionale e la Chiesa cattolica seguiranno lo sviluppo dell'università di Vechta con regolari colloqui nei quali sarà esaminato il rispetto della Intesa di applicazione, allo scopo di concordare eventualmente le necessarie modifiche.

Le disposizioni di questa Intesa di applicazione possono essere adeguate a circostanze modificate con un patto tra le diocesi della regione e il governo regionale.

L'accordo di cooperazione in base al capitolo I B Numero 2 necessita del benessere della diocesi e del governo regionale. Per il rapporto degli istituti citati nel capitolo I B numero 1 con le autorità ecclesiastiche, in applicazione dell'articolo 12 capoverso 1 frase 2 del Trattato del Libero Stato di Prussia con la Santa Sede del 14 giugno 1929, vale il diritto ecclesiastico.

Hannover 29 ottobre 1993

Lajos Kada
Nunzio Apostolico

Gerhard Schroeder
Presidente dei Ministri della Bassa Sassonia

Protocollo conclusivo di seduta

A conclusione del Trattato firmato oggi tra la Santa Sede e la regione Bassa Sassonia per la modifica del Concordato del 26 febbraio 1965, i partner concordano sui punti contenuti nel sottoindicato protocollo:

1. Per l'articolo 5 capoverso 2 del Concordato:

Attraverso questa università viene adeguata e sviluppata l'istituzione citata nell'articolo 5 capoverso 2 del Concordato della Bassa Sassonia del 26 febbraio 1965, trasformata in base al numero 1 del Trattato del 21 maggio 1973. Le cattedre di teologia cattolica e pedagogia della religione alle università di Osnabruck e Vechta vengono riunite dal punto di vista organizzativo in istituti.

2. Per l'articolo 5 capoverso 2 frase 1 del Concordato:

Si concorda sul fatto che per il diritto di promozione e abilitazione valgono le norme valide per le altre università in base al comma 1 capoverso 1 numero 1-12 della NHG (comma 25,26,27 del NHG).

3. Per il comma 3 dell'allegato al Concordato:

I contraenti il Trattato sono d'accordo che nelle università della Bassa Sassonia, in base all'accordo tra Stato e Chiesa secondo quanto stabilito dai trattati tra Stato e Chiesa con riferimento al magistero della Chiesa cattolica, vengano insegnate teologia cattolica e pedagogia della religione. In applicazione dell'articolo 12 capoverso 1 frase 2 del Trattato del Libero Stato di Prussia con la Santa Sede del 14 giugno 1929, per l'istituzione degli insegnamenti di teologia cattolica e pedagogia della religione presso le università scientifiche statali nella regione Bassa Sassonia valgono la costituzione apostolica "Sapientia Christiana" del 15 aprile 1979, le regolamentazioni aggiuntive del 29 aprile 1979 e i decreti del 1° gennaio 1983, sempre che dai trattati non risulti una diversa regolamentazione. Per il resto i contraenti constatano che per le disposizioni dell'articolo 5 capoverso 1 del Concordato del 26 febbraio 1965, che trattano di università pedagogiche, tutte le cattedre di teologia cattolica e pedagogia della religione cadono nella regione Bassa Sassonia.

4. Per il capitolo I A Numero 5 della Intesa di applicazione

Le parti della trattativa concordano che nell'ordine di servizio del consiglio dell'università deve essere prevista la partecipazione di un rappresentante o di una rappresentante degli studenti, con funzioni di consigliere.

5. Per il capitolo I B della Intesa di applicazione

Prima della decisione sull'assegnazione degli istituti citati nel capitolo I B Numero 1 deve aver luogo il procedimento previsto al capitolo III numero 2.

6. Per il capitolo I C della Intesa di applicazione

I contraenti concordano nel considerare l'università di Vechta un punto fondamentale della formazione degli insegnanti.

7. Per il capitolo I D della Intesa di applicazione

Una spiegazione del capitolo I D della Intesa di applicazione comprendente anche una valutazione-tipo si trova nell'allegato allo scritto dei due incaricati al dialogo indirizzato al presidente dei ministri della Bassa Sassonia e al Nunzio Apostolico del 10 settembre 1993.

Si concorda sul fatto che come studenti ai sensi del numero 2 devono essere intesi studenti in base ai comma 14 e 15 NHG.

8. Per il capitolo I D numero 2 lettera d) della Intesa di applicazione

Si concorda sul fatto che la regolamentazione in base alla frase 2 si riferisce a tutti i laureati, indipendentemente dai limiti previsti dalla frase 1.

9. Per il capitolo II numero 2 capoverso 2 della Intesa di applicazione

Da parte della Chiesa viene precisato che l'istituzione della scuola media superiore non ha lo scopo di aumentare il numero degli scolari.

10. Per il capitolo II numero 4 capoverso 6 della Intesa di applicazione

Si concorda che di regola il rapporto scolari-insegnante della corrispondente forma scolastica avviene nelle scuole pubbliche a livello regionale. Si ricava quindi il numero degli insegnanti dalla somma delle ore che tutti gli insegnanti a tempo pieno e parziale di un certo tipo di scuola devono prestare.

I contraenti verificheranno se la regola stabilita nel capoverso 1 viene riferita alla singola scuola concordataria o a tutte le scuole concordatarie della corrispondente forma scolastica nell'ambito del finanziamento ecclesiastico.

11. Per il capitolo II numero 9 della Intesa di applicazione

Da parte della Chiesa c'è l'intenzione di fare una concessione eccezionale soltanto se il limite massimo del 20 per cento degli scolari e delle scolare non cattolici dovesse rivelarsi un impedimento per l'accettazione di scolari e scolare stranieri.

12. Per il capitolo III numero 3 capoverso 1 della Intesa di applicazione, come pure per l'articolo 5 capoverso 2 frase 4 del Concordato

Al governo regionale è noto che in una convenzione in base all'articolo III numero 3 capoverso 1 della Intesa di applicazione le diocesi della regione agiranno in accordo con la Santa Sede. Ciò vale anche per la modifica del numero delle cattedre citata nell'articolo 5 capoverso 2 frase 4.

13. Per il capitolo III numero 3 capoverso 2 frase 4 della Intesa di applicazione

Si è concordi sul fatto che la situazione legale derivante dall'articolo 4 capoverso 1 frase 2 del Concordato del 26 febbraio 1965 si estende agli istituti citati nel capitolo I B numero 1.

Firma: 29 ottobre 1993.